

Statuto della Fondazione Le Fornaci di Riva San Vitale

(RM 05.02.2024)

Art. 1 Denominazione	Con la denominazione “Fondazione Le Fornaci di Riva San Vitale”, viene costituita una Fondazione, secondo gli art. 80 e segg. Codice civile svizzero (CCS).
Art.2 Sede	La Fondazione ha sede a Riva San Vitale.
Art.3 Scopo	<p>La Fondazione promuove la valorizzazione del comparto fornaci di Riva San Vitale a scopo culturale, economico e turistico.</p> <p>In particolare, la Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) promuove lo sviluppo delle fornaci (mappali 280 e 291 RFD Riva san Vitale), attraverso un centro di competenza nel settore della ceramica e arti simili, finalizzato all'integrazione del progetto in ambiti professionali e culturali di interesse pubblico e sociale;b) favorisce e promuove la cultura e le attività delle fornaci di Riva San Vitale nel contesto regionale, nazionale e internazionale attraverso la collaborazione con il Comune di Riva San Vitale, con gli enti aventi questo scopo e con la sottoscrizione di accordi programmatici e dichiarazioni d'intenti;c) promuove, in collaborazione con le associazioni o enti specifici, lo sviluppo di percorsi professionali assumendo il ruolo di facilitatore e di coordinatore;d) gestisce e promuove le attività legate alle fornaci, anche attraverso mostre, case d'arte e musei, ne valorizza i prodotti, destinandone i proventi alla realizzazione degli scopi statuari. <p>La Fondazione ha scopi di pubblica utilità e non ha fine di lucro.</p> <p>Per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione ricercherà la collaborazione con altri enti privati o pubblici comunali, regionali, cantonali, nazionali o internazionali, che perseguono scopi analoghi con i quali potrà sottoscrivere mandati di prestazione, accordi e convenzioni.</p>
Art. 4 Diritti del fondatore	Il Comune di Riva San Vitale, quale fondatore, si riserva il diritto di chiedere alla competente Autorità di vigilanza la modifica dello scopo della Fondazione, ai sensi dell'art. 86 let. a CCS
Art. 5 Patrimonio	Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito da un contributo di CHF 100'000 (centomila) del Comune di Riva San Vitale.

	<p>Il patrimonio iniziale potrà essere incrementato con ulteriori contributi o devoluzioni del fondatore o di enti pubblici o di persone fisiche o giuridiche svizzere o estere, effettuati nello spirito e secondo gli scopi della Fondazione.</p> <p>I contributi e le devoluzioni devono essere accettati dal Consiglio di fondazione.</p>
<p>Art. 6 Principi per l'amministrazione del patrimonio</p>	<p>Il patrimonio della Fondazione sarà investito secondo criteri di una prudente amministrazione e avendo cura di garantire nel futuro il perseguimento degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto.</p> <p>La definizione della politica di investimento, il controllo di esecuzione della stessa, la definizione del rischio secondo i criteri della prudenza e la sua valutazione spettano al Consiglio di fondazione.</p>
<p>Art. 7 Organizzazione della Fondazione</p>	<p>La Fondazione ha i seguenti <i>organi</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Consiglio di fondazione; - l'Ufficio di revisione. <p>La Fondazione ha inoltre i seguenti <i>organi interni</i>, la cui istituzione, composizione e le cui competenze sono stabilite nel Regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Direzione; - la Direzione artistica; - la Commissione artistica e professionale (consultiva); - eventuali altre Commissioni necessarie per il buon funzionamento della Fondazione.
<p>Art. 8 Consiglio di fondazione</p> <p>Composizione, durata in carica e funzionamento</p>	<p>1. <u>Numero</u> Il Consiglio di fondazione sarà composto da 3 a 7 membri.</p> <p>2. <u>Requisiti</u> Possono essere eletti quali membri del Consiglio di fondazione persone che per la loro preparazione, le loro capacità e i loro interessi dimostrano di avere attitudine per promuovere lo scopo della Fondazione.</p> <p>3. <u>Nomina</u> Il primo Consiglio di fondazione è nominato dal Municipio di Riva San Vitale.</p> <p>Successivamente i membri sono nominati dal Consiglio di Fondazione per cooptazione, sentito il preavviso del Municipio di Riva San Vitale.</p> <p>La/il Presidente e la/il Vicepresidente del Consiglio di fondazione sono scelti fra i membri del Consiglio e rimangono e in carica per 4 (quattro) anni; le loro cariche sono sempre rinnovabili.</p>

4. Membri di diritto

Il Municipio di Riva San Vitale ha diritto di designare 3 (tre) membri del Consiglio di fondazione.

5. Durata del mandato

I membri del Consiglio di fondazione sono designati per un periodo di 4 (quattro) anni e sono sempre rieleggibili.

6. Motivi di esclusione dal Consiglio di fondazione.

L'esclusione di un membro del Consiglio di fondazione può avvenire in qualsiasi momento, quando lo stesso non abbia assolto i propri impegni verso la Fondazione o non sia più in grado di esercitare nel modo dovuto la propria carica.

Il membro di cui è proposta l'esclusione non partecipa alla decisione di esclusione, che viene decisa all'unanimità dagli altri membri del Consiglio.

7. Carica onorifica

Le funzioni all'interno del Consiglio di fondazione sono onorifiche.

In particolare:

- a) la partecipazione alle sedute di Consiglio e il tempo necessario per la loro preparazione non sono remunerati;
- b) il Regolamento regola la rifusione delle spese vive e le indennità per prestazioni dei membri del Consiglio, che esulano da quelle indicate sub lettera a).

8. Convocazioni

L'invito alle riunioni del Consiglio di fondazione con l'ordine del giorno deve essere ricevuto almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione; farà fede, al fine del computo dei giorni, la data di ricezione della comunicazione.

Entro un congruo termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni, dovrà essere inviata a tutti i membri del Consiglio di fondazione la documentazione necessaria per le delibere.

Con l'accordo di tutti i membri di Consiglio di fondazione, si può prescindere dai termini previsti da questo articolo.

9. Riunioni

Il Consiglio di fondazione si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno o ogni qualvolta la/il Presidente o la maggioranza dei membri ne fanno richiesta.

	<p>10. <u>Quorum</u> A meno che lo Statuto non prevede quorum differenti o maggioranze diverse:</p> <p>a) Il Consiglio di fondazione costituisce il quorum quando la maggioranza dei membri è presente;</p> <p>a) Ogni decisione è presa con il voto della maggioranza dei presenti, a meno che non venga espressamente prevista una diversa maggioranza nel presente Statuto per casi specifici.</p> <p>11. <u>Decisioni per via di circolazione o mezzi ausiliari</u> Tutte le decisioni del Consiglio di fondazione possono essere prese anche per iscritto, per via di circolazione o per conferenza telefonica o video conferenza, se vi è il consenso unanime di tutti i membri.</p> <p>12. <u>Verbale</u> Di tutte le riunioni viene tenuto un verbale, che contiene le decisioni prese, anche quelle prese per via di circolazione o tramite mezzi ausiliari (cifra 11 di questo articolo).</p> <p>Il verbale è firmato dalla/dal Presidente e dal Direttore che funge da Segretaria/o del Consiglio di fondazione.</p> <p>13. <u>Comunicazioni</u> Le comunicazioni all'interno del Consiglio di fondazione avvengono per lettera o per posta elettronica oppure tramite programma informatico specifico.</p>
<p>Art. 9 Consiglio di fondazione: Competenze</p>	<p>Al Consiglio di fondazione competono la direzione di indirizzo della Fondazione e tutte le mansioni non espressamente attribuite ad altri organi dalla legge o da questo Statuto.</p> <p>In particolare, il Consiglio di fondazione:</p> <p>a) amministra l'intero patrimonio della Fondazione;</p> <p>b) propone le modifiche dello statuto dettate dalle esigenze di funzionamento della Fondazione ed emana i Regolamenti necessari per il suo funzionamento, previo preavviso del Municipio;</p> <p>a) definisce le linee d'azione strategiche per l'attività della Fondazione;</p> <p>b) trova i mezzi finanziari per l'adempimento degli scopi della Fondazione;</p> <p>c) impegna la Fondazione verso terzi e attribuisce i diritti di firma;</p>

	<p>d) firma i mandati di prestazione, gli accordi e le convenzioni che impegnano la Fondazione verso terzi;</p> <p>e) verifica l'uso dei mezzi impegnati;</p> <p>h) designa i membri di diritto del Consiglio di fondazione ed elegge gli altri membri per cooptazione;</p> <p>i) designa nel proprio interno la/il Presidente e la/il Vicepresidente per un periodo di 4 (quattro) anni. Tali cariche possono sempre essere rinnovate;</p> <p>l) istituisce le Commissioni e ne nomina i membri, che stanno in carica 4 (quattro) anni, sempre rinnovabili.</p> <p>m) nomina altri gli organi interni della Fondazione;</p> <p>n) nomina i dipendenti della Fondazione;</p> <p>o) nomina l'Ufficio di revisione.</p>
Art. 10 Regolamenti	<p>I Regolamenti contengono le regole relative all'organizzazione e al funzionamento generale della Fondazione e dei suoi organi.</p> <p>I Regolamenti della Fondazione, così come ogni loro modifica, sono sottoposti all'Autorità di vigilanza per verifica.</p> <p>Il Regolamento sul rimborso delle spese dei membri del Consiglio e sulla loro eventuale retribuzione è sottoposto pure all'Autorità fiscale cantonale.</p>
Art. 11 Rapporti di attività e conti annuali	<p>1. La Fondazione chiude il suo esercizio al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Il Consiglio di fondazione presenta ogni anno il rapporto di attività ed i conti consuntivi all'Autorità di Vigilanza per esame e al Municipio per informazione.</p>
Art. 12 Diritti di firma	<p>La Fondazione è rappresentata con firma collettiva della/del Presidente o della/del Vicepresidente o dalla direzione o di altri membri del Consiglio di fondazione aventi diritto di firma.</p>
Art. 13 Ufficio di revisione	<p>1. Il Consiglio di fondazione nomina un organo di revisione (di seguito, "Ufficio di revisione") esterno ed indipendente avente il compito di:</p> <p>a) verificare annualmente i conti e i bilanci della Fondazione e redigere il rapporto destinato al Consiglio di fondazione;</p>

	<p>b) controllare che le disposizioni del presente Statuto e, in particolare, gli scopi della Fondazione siano rispettati;</p> <p>c) trasmettere all'Autorità di vigilanza una copia della relazione di revisione e di tutte le comunicazioni importanti destinate alla Fondazione.</p> <p>2. L'Ufficio di revisione è composto da un ufficio professionale di revisione, resta in carica un anno ed è sempre rieleggibile.</p> <p>3. La funzione di revisore non è compatibile con quella di membro del Consiglio di fondazione o con qualsiasi altra funzione svolta per la Fondazione.</p>
Art. 14 Vigilanza	<p>La Fondazione è sottoposta alla competente Autorità di vigilanza.</p> <p>Alla Vigilanza va sottoposta per approvazione ogni modifica statutaria nonché, per verifica, i Regolamenti e ogni loro successiva modifica.</p> <p>Vigilanza sono sottoposte per conoscenza le linee di sviluppo strategico dell'azione della Fondazione.</p>
Art. 15 Durata	<p>La durata della Fondazione è illimitata.</p>
Art. 16 Modifica dello Statuto	<p>1. La modifica dello scopo della Fondazione, ai sensi dell'articolo 4 (quattro) dello Statuto, adottata dal Consiglio comunale di Riva San Vitale, va sottoposta per approvazione all'Autorità di vigilanza.</p> <p>2. Le altre modifiche statutarie, adottate dal Consiglio di fondazione con la maggioranza dei 2/3 dei suoi membri e che hanno ottenuto il consenso del Municipio di Riva San Vitale, vanno sottoposte per approvazione all'Autorità di vigilanza.</p>
Art. 17 Scioglimento della Fondazione	<p>La Fondazione deve essere sciolta se gli scopi di cui all'art. 3 non possono essere conseguiti.</p> <p>Lo scioglimento è proposto all'Autorità di vigilanza con decisione a maggioranza di 2/3 di tutti i membri del Consiglio di fondazione, sentito il Municipio e dopo aver ottenuto l'approvazione da parte del Consiglio comunale di Riva San Vitale attraverso specifico Messaggio Municipale.</p> <p>In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio rimanente, previo consenso dell'Autorità di Vigilanza, sarà devoluto, con decisione unanime del Consiglio di fondazione, ad altro ente con scopi analoghi di pubblica utilità e al beneficio dell'esenzione fiscale.</p>

Art. 18 Norme finali	Il presente statuto, già approvato dal Consiglio comunale di Riva San Vitale in data, entrerà in vigore al momento della costituzione della Fondazione.